

CU C5 128

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815
Indirizzo Internet: lazio.lnd.it



Stagione Sportiva 2024-2025
Comunicato Ufficiale N°128 del 05/12/2024
Attività di Calcio a Cinque

INDICE

Giustizia Sportiva

Pag. 2

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, ALESSANDRO CAVANNA, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., CESARE CORSETTI nella seduta del 05.12.2024, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO C5 MASC SERIE "C1"

GARE DEL 16/11/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 16/11/2024 C.C.C.P.1987 - P.G.S. SANTA GEMMA

Il Giudice sportivo,

esaminati i ricorsi fatti pervenire a seguito di tempestivo preannuncio da entrambe le società, C.C.C.P. 1987 e Santa Gemma, nei termini previsti dalle norme vigenti;

-la società C.C.C.P. 1987 nel proprio ricorso deduce che sull'impianto Pala Torrino, struttura privata non gestita direttamente dalla stessa, dove si sarebbe dovuta disputare la gara, disputano le proprie gare interne anche altre società che fanno capo sia al Comitato Regionale che alla Divisione Nazionale di Calcio a 5 e, pertanto, la stessa alterna le proprie gare interne con tutte le altre società.

In particolare, per quanto riguarda la gara in oggetto, si è venuta a creare la contemporaneità con la gara organizzata dalla Divisione Nazionale di Calcio a 5 di Serie A Femminile, Lazio Calcio a 5 Global - Audace Verona, per cui, a termini di regolamento, la stessa aveva priorità nella disputa. La società ritiene che la gestione della programmazione delle gare debba essere di competenza del Comitato o della Lega di riferimento, e non a carico della società stessa. Avendo avuto contezza della concomitanza solo alle ore 13:00 circa del giorno della gara, la società ha contattato la società Santa Gemma, proponendo soluzioni alternative, ricevendone sempre diniego.

In conclusione, per quanto sopra, afferma di non essere responsabile della mancata disputa della gara e, pertanto, ne chiede la ripetizione.

-la società Santa Gemma nel proprio ricorso deduce che la gara era prevista da calendario ufficiale alle ore 15:00 del giorno sabato 11/11/2024, e che nessuno gli aveva comunicato lo spostamento della gara, né erano usciti comunicati ufficiali in tal senso. La notizia della situazione è stata appresa solo nel momento in cui giungevano al campo di gara e constatavano che lo stesso era occupato da altra gara.

Pertanto, ritenendo che la responsabilità della mancata disputa della gara sia a carico della società C.C.C.P. 1987, chiede la punizione sportiva della perdita della gara alla stessa.

Il ricorso della società C.C.C.P. 1987 è da respingere.

Il ricorso della società Santa Gemma è da accogliere.

Difatti l'arbitro, in sede di referto, come noto fonte privilegiata di prova, dichiarava che "la gara non si è disputata in quanto nello stesso impianto ed allo stesso orario era in programma una gara di un campionato nazionale di fusa".

Pertanto, questo Organo giudicante, ritenendo che la mancata disputa della gara sia da attribuire a carico della società C.C.C.P. 1987, per la mancata messa a disposizione dell'impianto sportivo

DELIBERA

- 1) di respingere il ricorso proposto dalla Società C.C.C.P. 1987;
- 2) di accogliere il ricorso proposto dalla Società Santa Gemma;
- 3) di comminare la punizione sportiva della perdita della gara a carico della società C.C.C.P. 1987 per 0 - 6, nonché l'ammenda di euro 100,00;
- 4) il contributo della società C.C.C.P 1987 va incamerato;
- 5) il contributo della società Santa Gemma va restituito.

Le ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale devono essere versate al Comitato Regionale Lazio entro e non oltre 14 giorni dalla data di pubblicazione del presente Comunicato

IL GIUDICE SPORTIVO
(Alessandro Cavanna)

Publicato in Roma il 5 DICEMBRE 2024

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato